Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 29 MARZO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1969. — **Società Azionaria Vermouth Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 17 marzo 1969. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1969. — **« Allievi » spedizioni e trasporti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1969. — **Allevamenti zootecnici Garzigliana, società per azioni, in Garzigliana (Pinerolo):** Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1969. — **Camerano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1969. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1969 (repertorio 69905). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 4 e 5 febbraio 1969 (repertorio 69908 e 69909). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1969 (repertorio 69906 e 69907). — **AMMI, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1969. — **Società italiana per il gas, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1969.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969.

Scioglimento del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Pesaro e Urbino, al quale per legge sono assegnati 30 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 28 novembre 1965, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva prevalenza numerica.

La giunta provinciale fu eletta, nel marzo 1966, in virtù di una intesa raggiunta fra tre raggruppamenti consiliari, composti complessivamente di quindici elementi.

La funzionalità della citata amministrazione fu assicurata, sia pure con difficoltà, sino al luglio 1968. Infatti, nella seduta consiliare del 22 di detto mese, il presidente e gli assessori provinciali rassegnarono le dimissioni delle quali l'organo consiliare prese atto, con voti unanimi, nella stessa adunanza.

Dopo tali dimissioni, il predetto consesso, convocato per il giorno 23 settembre, e, successivamente, il 10 e 17 ottobre, anche a seguito di inviti della prefettura, non fu in grado di eleggere una nuova amministrazione, essendo risultate infruttuose le relative votazioni.

Ritenuta ormai manifesta la impossibilità del consiglio provinciale di funzionare, assicurando stabili organi di amministrazione, il prefetto, allo scopo di porre, ancora una volta e formalmente, i consiglieri di fronte alle proprie responsabilità, dispose, con decreto del 21 ottobre, notificato a tutti i consiglieri, due ulteriori sedute del consiglio stesso, per i giorni 29 e 31 successivi, in prima e seconda convocazione, ai fini della elezione del presidente e della giunta, con l'esplicito avvertimento che, in caso di esito negativo, sarebbe stato provveduto a termini dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha avuto esito positivo, in quanto entrambe le sedute sono andate deserte.

Atteso che il predetto consiglio ha persistentemente omesso, malgrado le formali diffide, di provvedere ad un preciso ed essenziale adempimento di legge e considerato che la posizione assunta dallo stesso organo esclude ogni possibilità di risolvere la crisi, il prefetto ha proposto — a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — lo scioglimento del predetto consiglio provinciale provvedendo, frattanto, alla sua sospensione ed alla conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione della provincia, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè effettivamente il consiglio provinciale di Pesaro e Urbino, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di obblighi essenziali prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del presidente e della giunta provinciale — si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 15 gennaio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino ed alla nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente, nelle persone del vice prefetto dott. Rosario Odierna, presidente, del vice prefetto ispettore dott. Giovanni de Silva e del dott. rag. Leonardo Lapomarda, membri.

Roma, addì 12 marzo 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio provinciale di Pesaro e Urbino non ha provveduto ad eleggere il presidente e gli assessori provinciali, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 gennaio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Pesaro e Urbino è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della provincia, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Rosario Odierna, presidente, dal vice prefetto ispettore dott. Giovanni de Silva e dal dott. rag. Leonardo Lapomarda, membri.

Alla predetta commissione sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RESTIVO

(2795)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Sanluri.

Al Presidente della Repubblica

A seguito delle consultazioni elettorali del 22 novembre 1964, i 20 seggi che la legge assegna al consiglio comunale di Sanluri (Cagliari) vennero ripartiti tra vari gruppi di diversa tendenza, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile, allora, costituire una giunta di coalizione che riuscì ad assicurare un'efficiente amministrazione del comune per circa due anni.

Successivamente, però, all'interno del gruppo più numeroso in seno alla coalizione di maggioranza si verificarono aspri contrasti che portarono dapprima alle dimissioni di due assessori e poi a quelle del sindaco e di un altro assessore.

Si venne, così, a determinare in quell'amministrazione una situazione di crisi risoltasi, tuttavia, nel luglio 1967 con l'elezione di un nuovo sindaco e di nuovi assessori, sorretti, però, da una diversa ed eterogenea maggioranza.

La ricostituzione degli organi ordinari non è valsa, tuttavia ad assicurare la necessaria stabilità all'amministrazione, tanto che nel gennaio e nel marzo del 1968 alcuni assessori si sono dimessi e, successivamente, il consiglio ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta provocando le dimissioni del sindaco medesimo e dei restanti assessori, delle quali è stato preso atto nella seduta consiliare del 9 settembre 1968.

Per l'elezione dei nuovi organi il consiglio comunale ha, poi, tenuto tre sedute in data 16 settembre, 14 e 18 ottobre 1968, ma tutte con esito negativo.

Allo scopo, allora, di porre il civico consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto del 28 ottobre u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri — ha disposto d'ufficio due ulteriori sedute, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida a provvedervi, a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto in quanto entrambe le sedute, fissate per il 7 e 14 novembre u. s., sono risultate deserte.

Considerato, pertanto, che la mancata elezione degli organi ordinari si traduce nella palese impossibilità da parte del consiglio comunale di Sanluri di assicurare uno stabile ed efficiente governo del civico ente, di fatto paralizzato nella sua attività da diversi mesi, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato articolo 323, lo scioglimento del consiglio stesso, disponendone, intanto, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Attesa la manifesta carenza del predetto consiglio comunale — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 gennaio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sanluri ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Cesare Roddi.

Roma, addì 12 marzo 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sanluri (Cagliari) non ha provveduto all'elezione del sindaco e della giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 gennaio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sanluri è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Cesare Roddi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RESTIVO

(2810)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggio Sannita.

Al Presidente della Repubblica

In base ai risultati delle elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di Poggio Sannita una delle liste concorrenti ottenne 12 dei 15 seggi assegnati al comune.

Il civico consesso non ebbe, in conseguenza, difficoltà a procedere alla costituzione degli organi ordinari ed anche in prosieguo di tempo non si verificarono apprezzabili scompensi nella amministrazione.

Nel corso del 1967 si determinarono, però, dissensi e contrasti tra gli amministratori che sfociarono, infine, in una irreparabile rottura, tanto che quasi tutte le sedute consiliari indette dal settembre 1967 al settembre 1968 sono risultate deserte, con pregiudizio per il buon andamento del civico ente. Su un totale, infatti, di ben otto adunanze di prima convocazione tenute in quel periodo il consiglio si riunì validamente una sola volta, riuscendo ad adottare alcuni provvedimenti di ordinaria amministrazione solo in quattro sedute di seconda convocazione, sulle sei tenute nello stesso periodo.

Tale stato di cose portò alle dimissioni del sindaco, delle quali il consiglio prese atto il 26 agosto 1968.

Da tale data la giunta municipale, anche per invito del prefetto, ha provveduto ad indire tre convocazioni del consiglio per l'elezione del nuovo sindaco, ma tutte e tre le relative adunanze, fissate per il 30 settembre, il 3 e il 19 ottobre, sono risultate deserte.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto, con decreto del 24 ottobre u. s. — fatto notificare a tutti i consiglieri — ha disposto due ulteriori sedute consiliari, in prima e seconda convocazione, con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo ha conseguito l'effetto voluto, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 7 e l'11 novembre 1968, sono risultate ancora una volta deserte.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Poggio Sannita di provvedere al primario adempimento dell'elezione del sindaco, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio medesimo, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza di quel consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espreso nell'adunanza del 18 dicembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggio Sannita ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Luigi Piscopo, funzionario di prefettura.

Roma, addì 13 marzo 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Poggio Sannita non ha provveduto ad eleggere il nuovo sindaco in sostituzione del precedente titolare dimissionario, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 dicembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggio Sannita è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Piscopo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RESTIVO

(2809)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Conversano.

Al Presidente della Repubblica

Nell'agosto del 1968 il sindaco di Conversano, dott. Cosimo Zito, fu dichiarato decaduto dalla carica di consigliere con sentenza della Corte di appello di Bari.

Per la designazione del successore si determinarono profonde divergenze in seno alla maggioranza, tanto che il nuovo sindaco, eletto nella seduta del 9 settembre 1968 in contrasto con gli accordi intervenuti, non ritenne di accettare la nomina.

Nella successiva seduta del 13 settembre il consiglio comunale procedeva alla elezione di un nuovo sindaco ma la relativa deliberazione veniva parzialmente annullata — per la rilevata illegittimità delle operazioni di voto effettuate — dal prefetto, che invitava l'amministrazione a riconvocare il consiglio per il completamento della relativa procedura.

Si ripresentava, quindi, il problema della rinnovazione della predetta carica, che il consiglio comunale di Conversano ha dimostrato di non sapere risolvere.

Infatti, le due sedute all'uopo indette dalla giunta municipale per il 17 ottobre e, in seconda convocazione, per il 15 novembre 1968 sono risultate deserte per mancanza del numero legale di presenti.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto — con decreto del 19 novembre 1968, notificato a tutti i consiglieri — ne ha disposto, d'ufficio, due ulteriori convocazioni, formulando l'esplicita avvertenza che, nel caso di persistente carenza in ordine all'elezione del sindaco, si sarebbe reso inevitabile il ricorso al provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Peraltro, anche tale esperimento ha avuto esito negativo, in quanto entrambe le adunanze, fissate per il 24 e 27 novembre u. s., sono andate, ancora una volta, deserte.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del consiglio comunale di Conversano e considerato che nella specie non appare possibile alcuna concreta intesa fra le varie correnti per la formazione di una valida maggioranza, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha, intanto, disposto la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del predetto consiglio comunale — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 gennaio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Conversano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Gennaro Brandi.

Roma, addì 12 marzo 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Conversano non ha provveduto ad eleggere il nuovo sindaco in sostituzione del precedente titolare decaduto dalla carica, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 gennaio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisca parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Conversano è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Gennaro Brandi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RESTIVO

(2811)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Guardia Sanframondi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Guardia Sanframondi, per la durata di anni 10 un contributo annuo di L. 4.513.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 30 giugno 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Guardia Sanframondi, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Guardia Sanframondi dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 30 giugno 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare

a sede degli uffici giudiziari di Guardia Sanframondi il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1969
Registro n. 5 *Grazia e giustizia, foglio n.* 165

(2641)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Fort-Lamy (CIAD) e Libreville (Gabon), alle dipendenze della ambasciata d'Italia in Yaoundé.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E istituita in Fort-Lamy (CIAD) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Yaoundé e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica del CIAD.

Art. 2.

E' istituita in Libreville (Gabon) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Yaoundé e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica del Gabon.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1969
Registro n. 283, *foglio n.* 122

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Edera Vita », compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « Edera Vita » S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « Edera Vita » S.p.a., con sede in Roma:

Tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 1-U, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 6-U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 6/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 6-u/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 7, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 7-U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 7/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 7-U/51, relativa all'assicurazione temporanea, con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 8-U, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 9, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanea certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo o sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 9-U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili, in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo o sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 10-U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di mensilità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 18, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 4 % all'anno dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

Tariffa 19, relativa all'assicurazione doppia mista a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero per metà, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 20, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 24, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a tale epoca;

Tariffa 25, relativa all'assicurazione dotale, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se il beneficiario sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 30 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 31 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 32 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente ed in un capitale assicurato a vita intera, pari alla metà di quello originariamente garantito;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una rendita vitalizia immediata ed in un capitale assicurato a vita intera pari alla metà di quello originariamente garantito;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza, in una rendita vitalizia;

Tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio annuo, per contratti ordinari.

Roma, addì 21 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(2653)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1969.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 29 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 10 agosto 1968;

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 30 settembre 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 29 gennaio 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, per la urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' ripristinata, per la durata di sei mesi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione concernente la importazione temporanea di bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per le altre lavorazioni, prorogata per ultimo col decreto interministeriale 29 giugno 1968 e venuta a scadere il 7 gennaio 1969.

Art. 2.

E' ripristinata, per la durata di sei mesi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione concernente la importazione temporanea di sughero naturale greggio e cascami di sughero nonchè sughero frantumato, granulato o polverizzato, per essere impiegato nella fabbricazione di tutti i semilavorati e prodotti finiti di sughero, destinati alla esportazione, prorogata per ultimo col decreto interministeriale 29 giugno 1968 e venuta a scadere l'11 gennaio 1969.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 31 luglio 1968:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1969)	3 febbraio 1969	2 agosto 1969
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 febbraio 1969)	27 febbraio 1969	26 agosto 1969
3. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1969)	11 febbraio 1969	10 agosto 1969
4. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1969)	12 febbraio 1969	11 agosto 1969
5. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1969)	11 febbraio 1969	10 agosto 1969
6. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 febbraio 1969)	27 febbraio 1969	26 agosto 1969
7. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 febbraio 1969)	1 marzo 1969	31 agosto 1969
8. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1969)	11 febbraio 1969	10 agosto 1969
9. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 febbraio 1969)	3 febbraio 1969	2 agosto 1969
10. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 febbraio 1969)	9 febbraio 1969	8 agosto 1969
11. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 febbraio 1969)	1 marzo 1969	31 agosto 1969
12. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1969)	1 marzo 1969	31 agosto 1969
13. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 febbraio 1969)	10 febbraio 1969	9 agosto 1969
14. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1969)	18 febbraio 1969	17 agosto 1969
15. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1969)	28 febbraio 1969	27 agosto 1969
16. Pelli greggie, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite, e quindi riesportate anche sotto forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 febbraio 1969)	4 febbraio 1969	3 agosto 1969
17. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1969)	11 febbraio 1969	10 agosto 1969
18. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonché di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1969)	18 febbraio 1969	17 agosto 1969
19. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1969)	3 febbraio 1969	2 agosto 1969
20. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1969)	3 febbraio 1969	2 agosto 1969
21. Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1969)	1 marzo 1969	31 agosto 1969
22. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1969)	11 febbraio 1969	10 agosto 1969

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1969

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

(2730)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

Trasferimento a Bologna del deposito tabacchi esteri di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1962, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 362, con il quale venne istituito in Milano un deposito tabacchi lavorati esteri;

Ritenuta la necessità di trasferire il succitato deposito da Milano a Bologna;

Decreta:

Il deposito tabacchi esteri di Milano è trasferito nel comune di Bologna.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1969
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 223

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1969.

Competenza per materia del console onorario in Mombasa (Kenia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico.

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Mombasa (Kenia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita tutti i poteri affidati alla autorità consolare che non siano esclusi, per i funzionari onorari, da norme di legge o di regolamento.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Nairobi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2655)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1969.

Costituzione della commissione straordinaria cui spetta di decidere sulle impugnazioni avverso le deliberazioni della commissione incaricata di provvedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente lo ordinamento della professione di biologo;

Ritenuto che occorre procedere, a norma dell'art. 50 della legge precitata, alla nomina della commissione straordinaria cui spetta di decidere sulle impugnazioni avverso le deliberazioni della commissione incaricata di provvedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi;

Decreta:

La commissione straordinaria cui spetta di decidere sulle impugnazioni avverso le deliberazioni della commissione incaricata di provvedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi, è composta come segue:

Presidente:

Colesanti dott. Vittorio, magistrato di Corte d'appello.

Componenti:

Balestrero dott. Flavio, laureato in scienze biologiche;

Ceruti prof. Arturo, laureato in scienze naturali e medicina e chirurgia, direttore dell'istituto botanico dell'Università di Torino;

Labate dott. Mario, laureato in scienze biologiche;

Lancia dott.ssa Bruna, laureata in scienze biologiche;

Marello Pistilli dott.ssa Tiziana, laureata in scienze biologiche;

Pesce dott. Ernesto, laureato in scienze biologiche;

Piselli dott. Bruno, laureato in scienze biologiche;

Tria prof. Eusebio, laureato in medicina e chirurgia e chimica, ordinario di fisiologia generale dell'Università di Roma;

Martinoli prof. Giuseppe, laureato in scienze naturali e farmacia, ordinario di botanica presso l'Università di Roma;

La Face prof.ssa Lidia, libero docente in entomologia agraria presso l'Università di Roma.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il Ministro: GAVA

(2650)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazione di Milano » s.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Compagnia di assicurazione di Milano » s.p.a., con sede in Milano:

Tariffa 3/R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 4/R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa T (A)CR/3, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo di un capitale decrescente annualmente, per durata di 5, 10 e 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedono l'adeguamento automatico del capitale;

Tariffa 22/R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

Tariffa 21/R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Fattori di conversione al tasso del 3 %, per il pagamento rateato della rendita annuale;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 12 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2579)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.

Classificazione a provinciale di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 212 del 18 dicembre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada di bonifica: « Forcella » (dalla provinciale Valmenocchia, progressiva chilometrica 2+050), della lunghezza di km. 1+390 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1772 del 10 dicembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1953, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 1+390, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2707)

DECRETO PREFETTIZIO 11 marzo 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio 23 dicembre 1967, n. 3480.28.4, modificato con i decreti prefettizi n. 1704/28.4 in data 2 maggio 1968 e n. 3598 in data 16 novembre 1969, relativi alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

Vista la lettera n. 11/1/69, in data 4 marzo 1969, con cui la sede provinciale dell'I.N.P.S. informa che il dottore Luigi Giusberti, direttore di detto ufficio e componente del cennato consesso, è stato trasferito ad altra sede e segnala, per la sua sostituzione, il dottor Uber Martignoni, nuovo direttore;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1962, n. 257;

Decreta:

Il dott. Uber Martignoni, direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. è nominato componente, in rappresentanza dell'I.N.P.S. in seno al Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Luigi Giusberti, trasferito.

Il predetto durerà in carica fino alla scadenza del triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

Reggio Emilia, addì 11 marzo 1969

Il prefetto: GIAGU

(2702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

459° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto ministeriale 8 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1969, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 320, con il quale la concessione del giacimento di barite denominata « Piantelli », sita in territorio del comune di Primaluna, provincia di Como, accordata con decreto ministeriale 8 gennaio 1945 alla società anonima « La Barite » (S.A.L.B.A.R.), è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla S.p.a. Fabbrica sali di bario, concimi ed altri prodotti chimici, con sede legale in Milano.

Decreto ministeriale 7 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1969, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 78, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della società in accomandita semplice « Commissionaria mineraria ligure », con sede in Genova, alla concessione di baritina denominata « Cianazzo e Campo di prete », sita in territorio del comune di Bardineto, provincia di Savona.

Decreto ministeriale 7 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1969, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 79, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della società in accomandita semplice « Commissionaria mineraria ligure », con sede in Genova, alla concessione di baritina denominata « Nerive principi », sita in territorio del comune di Bardineto, provincia di Savona.

Decreto ministeriale 11 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1969, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 80, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della Società Mineraria Siderurgica Ferromin, con sede in Genova, alla concessione della miniera di ferro denominata « Monte Spinosa », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno.

Decreto ministeriale 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 31, con il quale alla S.p.a. Lacco Ameno Terme, con sede in Milano, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale nella località « Pantano » del comune di Barano d'Ischia, provincia di Napoli, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 16 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 41, con il quale le quote di compartecipazione sulla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Mezzavia », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, rispettivamente spettanti ai contitolari Bice, Rina e Giancarlo Marchesini e a Guberti Maria ved. Marchesini, quale usufruttuaria, come da decreto ministeriale 10 febbraio 1961, sono trasferite ed intestate a decorrere dalla data del presente decreto, alla « L.I.B.A.M. - Laboratori industriali brevetti di Agostino Marchesini » di Giovanni Marchesini, con sede in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 23 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 179, con il quale al sig. Riziero Ranucci, residente in Ravenna, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale nella località denominata « Terme di Orte », del comune di Orte, provincia di Viterbo.

Decreto ministeriale 30 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 35, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Acqua di S. Agnese », sita nel territorio del comune di Bagno di Romagna, provincia di Forlì, della quale sono titolari i signori Giovanni Battista ed Enrico Roseo, rappresentati dalla signora Teresa Ugolotti ved. Roseo, residente in Pesaro, è rinnovata a favore dei medesimi Giovanni Battista ed Enrico Roseo, salvi i diritti di usufrutto di legge spettanti alla di loro madre e rappresentante unica Teresa Ugolotti ved. Roseo, per la durata di anni trenta a decorrere dal 9 febbraio 1968.

Decreto ministeriale 24 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 142, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della ditta « Cementi della Lucania Fratelli Marroccoli », con sede in Potenza, alla concessione di marna da cemento denominata « Lavannito », sita in territorio del comune di Potenza.

Decreto ministeriale 3 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 18, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della Società mineraria siderurgica Ferromin, con sede in Genova, alla concessione di scorie ferrifere denominata « Casone », sita in territorio del comune di Piombino, provincia di Livorno.

Decreto ministeriale 3 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 19, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della Società mineraria siderurgica Ferromin, con sede in Genova, alla concessione perpetua di scorie ferrifere denominata « Baratti », sita in territorio del comune di Piombino, provincia di Livorno.

Decreto ministeriale 3 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia delle società « Acciaierie e ferriere lombarde Falck » con sede in Milano, « F.lli Marzoli & C. », con sede in Palazzolo sull'Oglio e « Stabilimenti S. Eustacchio », con sede in Brescia, alla concessione della miniera di ferro denominata « Terzana alta », sita in territorio dei comuni di Pisogne e Zone, provincia di Brescia.

Decreto ministeriale 3 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della Società Acciaierie e ferriere lombarde Falck, con sede in Milano, alla concessione della miniera di ferro denominata « Pisogne », sita in territorio del comune di Pisogne, provincia di Brescia.

Decreto ministeriale 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 78, con il quale all'E.N.E.L. Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Firenze, con sede in Firenze, è rilasciata la concessione del giacimento di vapori e gas, utilizzabili per la produzione di energia elettrica, nella località denominata « Piancastagnaio », dei comuni di Piancastagnaio e di Abbadia S. Salvatore, provincia di Siena, per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 11 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 270, con il quale al sig. Pietro Podagrosi, residente in Ferentino, provincia di Frosinone, è accordata la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località denominata « Terme di S. Maria Maddalena », sita in territorio del comune di Ferentino, provincia di Frosinone, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Caserta 27 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 14 settembre 1968, registro n. 1 Finanze, foglio n. 126, con il quale alla ditta Marra Raffaele di Camillo, Marra Giovanni fu Mario, Marra Alessandro e Mariano di Nicola, rappresentati dal primo con domicilio agli effetti dell'esercizio in Capua, provincia di Caserta, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acque termominerali denominata « La Torretta », sita in località Triflisco del territorio del comune di Bellona, provincia di Caserta, per la durata di anni cinque a decorrere dal 18 novembre 1966.

Decreto del prefetto della provincia di Salerno 11 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 14 settembre 1968, registro n. 1 Finanze, foglio n. 125, con il quale alla Soc. a r. l. I.N.A.M., con sede in Contursi, provincia di Salerno, è accordata la concessione per lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale denominata « Vulpacchio » in contrada « S. Sofia » o « Iardino e Canizzo » del territorio del comune di Contursi, provincia di Salerno, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 30 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia il 7 febbraio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 36, con il quale ai sigg. geom. Giannantonio Vaccaro e perito minerario Fabio Vaccaro, rappresentati dal primo, domiciliati a Trissino, provincia di Vicenza, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca denominata « Ceretta », sita in territorio del comune di Trissino, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 30 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 30 ottobre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 35, con il quale alla S.p.a. C.B.D. (Chimica Bentoniti Decoloranti), con sede in Osteria Nuova di Montecolombo, provincia di Forlì, è accordata, per la durata di anni quattro, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione per la coltivazione del giacimento di terra da sbianca sito nella località denominata « Gemmano », del comune di Gemmano, provincia di Forlì.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 5 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 20 dicembre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale alla ditta Salvatore, Mario, Giovanni e Raffaele Leonessa, fratelli, rappresentati dal primo, con sede e domicilio agli effetti dell'esercizio, in Ischia, è accordata la concessione per lo sfruttamento di acqua termo-minerale denominata « Hotel Continental » nella località Arso del comune di Ischia, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 13 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 30 gennaio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla ditta Castiglione Teresa e Picarelli Carmela, con sede in Forio, provincia di Napoli, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Monterone », sita in località omonima del territorio del comune di Forio d'Ischia, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dal 27 giugno 1967.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 13 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 30 gennaio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla ditta Mario Castaldi, con sede in Forio, provincia di Napoli, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Ampliamento Terme Castaldi », sita in località omonima del territorio del comune di Forio d'Ischia, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dal 28 ottobre 1967.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 23 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 11, con il quale la concessione mineraria per argilla da laterizi denominata « Prese », sita in territorio del comune di Villar Dora, provincia di Torino, conferita alla S.p.a. Industria laterizi Val di Susa, con sede in Torino, con decreto distrettuale 9 marzo 1964, è rinnovata per la durata di anni quattro a decorrere dal 9 marzo 1968.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia il 7 febbraio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale alla società per az. « La Cadorina Laterizi », con sede in Belluno, è accordata la concessione di coltivare argilla da laterizi nel comprensorio denominato « Sagrogna », sito in territorio del comune di Belluno, presso la frazione Levego, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 8 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 118, con il quale alla Società a r. l. Valleve Mineraria, con sede in Torino, è accordata per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per barite in località denominata « Forcelle », sita in territorio dei comuni di Isola di Fondra, Mojo de' Calvi e Roncobello, provincia di Bergamo.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 15 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia il 7 febbraio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale al sig. Ferdinando Quartiero, domiciliato a Schio, provincia di Vicenza, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca denominata « Monticello », sita in territorio del comune di Lonigo, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 22 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 28 febbraio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 120, con il quale alla Industria Mineraria Italiana - I.M.I. del rag. C. Fabi, con sede in Milano, è accordata la proroga di anni venti a decorrere dall'8 febbraio 1969, alla concessione mineraria di talco « Sasso della Pradaccia », in comune di Lanzada, provincia di Sondrio, mentre a decorrere dalla data odierna, è accordato l'ampliamento della concessione medesima da Ha. 134 ad Ha 164.

(2623)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di reliquato di bonifica in comune di Roccapiemonte

Con decreto interministeriale 31 dicembre 1968, n. 6673, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino, della superficie di mq. 36, riportato al foglio n. 3, particella 315, del catasto del predetto comune.

(2625)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, con sede in Legnago.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5818/6094/5236 in data 17 marzo 1969, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi con sede in Legnago (Verona), deliberato dal consiglio dei delegati in data 27 luglio e 16 novembre 1968.

(2588)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno, con sede in L'Aquila

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 6101/5243 in data 17 marzo 1969, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno, con sede in L'Aquila, deliberato dal commissario straordinario in data 10 dicembre 1968.

(2626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1969, il comune di Massa (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2723)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1969, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 139.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2722)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1969, il comune di Massa (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.171.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2725)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1969, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.431.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2726)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1969, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2724)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 27 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,80	627,70	627,88	627,90	627,85	627,80	627,87	627,90	627,80	627,70
$ Can.	582,65	582,50	583 —	582,65	582,30	582,65	582,60	582,65	582,65	582,50
Fr. Sv.	146,16	146,15	146,15	146,185	146,05	146,16	146,18	146,185	146,16	146,15
Kr. D.	83,63	83,65	83,65	83,63	83,60	83,63	83,62	83,63	83,63	83,60
Kr. N.	87,93	87,90	88,05	87,975	87,90	87,93	87,93	87,975	87,93	87,90
Kr. Sv.	121,67	121,60	121,75	121,71	121,60	121,67	121,69	121,71	121,67	121,60
Fol.	172,97	172,95	172,98	172,88	173,10	172,97	172,86	172,88	172,97	172,95
Fr. B.	12,48	12,48	12,4850	12,4815	12,475	12,48	12,4815	12,4815	12,48	12,475
Franco francese	126,65	126,65	126,72	126,655	126,70	126,65	126,655	126,655	126,65	126,65
Lst.	1502,55	1502,25	1502,30	1502,35	1502 —	1502,55	1502,25	1502,35	1502,55	1501,80
Dm. occ.	156,16	156,15	156,02	156,055	155,95	156,15	156,07	156,055	156,15	156,06
Scell. Austr.	24,27	24,20	24,27	23,2740	24,30	24,27	24,275	24,2740	24,27	24,27
Escudo Port.	22,09	22 —	22,08	22,08	22,12	22,09	22,10	22,08	22,09	22,09
Peseta Sp.	8,99	8,95	8,9875	8,9950	9 —	8,99	8,995	8,9950	8,99	8,99

Media dei titoli del 27 marzo 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,55
» 5 % (Ricostruzione)	96,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
» 5 % (Città di Trieste)	95,95
» 5 % (Beni Esteri)	95,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,05
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,885
1 Dollaro canadese	582,625
1 Franco svizzero	146,182
1 Corona danese	83,625
1 Corona norvegese	87,952
1 Corona svedese	121,70
1 Fiorino olandese	172,87
1 Franco belga	12,481
1 Franco francese	126,655
1 Lira sterlina	1502,30
1 Marco germanico	156,062
1 Scellino austriaco	24,274
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	8,995

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 28 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,90	627,95	627,90	627,95	627,90	627,90	627,95	627,95	627,90	627,95
$ Can.	582,65	582,70	582,80	583,05	582,30	582,65	583,05	583,05	582,65	583,20
Fr. Sv.	146,18	145,55	145,58	145,625	145,60	146,18	145,615	145,625	146,18	145,75
Kr. D.	83,63	83,65	83,67	83,635	83,60	83,63	83,62	83,635	83,63	83,63
Kr N.	87,97	87,95	88,02	87,975	87,90	87,98	87,965	87,975	87,97	87,97
Kr. Sv.	121,71	121,60	121,65	121,63	121,60	121,72	121,61	121,63	121,71	121,70
Fol.	172,88	172,95	172,90	172,935	172,90	172,88	172,95	172,935	172,88	172,93
Fr B.	12,48	12,475	12,49	12,4790	12,475	12,48	12,4790	12,4790	12,48	12,475
Franco francese	126,65	126,65	126,70	126,625	126,60	126,65	126,62	126,625	126,65	126,61
Lst.	1502,35	1502,75	1502,80	1502,85	1502 —	1502,35	1502,85	1502,85	1502,35	1502,80
Dm. occ.	156,05	156,05	156,09	156,075	155,95	156,05	156,06	156,075	156,05	156,10
Scell. Austr.	24,27	24,20	24,27	24,2610	24,30	24,27	24,2675	24,2610	24,27	24,25
Escudo Port.	22,08	22,05	22,08	22,042	22,12	22,08	22,05	22,042	22,08	22,08
Peseta Sp.	8,99	8,95	8,9875	8,9975	9 —	8,99	8,999	8,9975	8,99	8,99

Media dei titoli del 28 marzo 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,525
» 5 % (Ricostruzione)	96,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	95,95
» 5 % (Beni Esteri)	95,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,875
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,95
1 Dollaro canadese	583,05
1 Franco svizzero	145,62
1 Corona danese	83,627
1 Corona norvegese	87,97
1 Corona svedese	121,62
1 Fiorino olandese	172,942
1 Franco belga	12,479
1 Franco francese	126,622
1 Lira sterlina	1502,85
1 Marco germanico	156,067
1 Scellino austriaco	24,264
1 Escudo Port.	22,046
1 Peseta Sp.	8,998

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 25 settembre 1935, n. 2100/R/Gab. con cui alla sig.ra Linger Matilde di Giuseppe nata ad Appiano il 18 agosto 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Linghi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 7 giugno 1963 dalla sig.ra Linghi Antonia in Rohregger, di Matilde, nata il 25 agosto 1927, figlia della predetta, in atto residente ad Appiano, via Caldaro 21;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 25 settembre 1935, n. 2100/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della sig.ra Linghi Antonia in Rohregger di Matilde, nata ad Appiano il 25 agosto 1927, ivi residente, via Caldaro, 21, viene ripristinato nella forma tedesca di Linger.

Il sindaco del comune di Appiano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 marzo 1969

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(2615)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a dodici posti di assistente sociale di 3ª classe - categoria di concetto, ruolo servizio sociale.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dodici posti di assistente sociale di 3ª classe - categoria di concetto, ruolo servizio sociale - presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, con destinazione alle sedi provinciali della Sicilia e della Sardegna.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta;

E) sana e robusta costituzione fisica;

F) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto;

G) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale in servizio di ruolo presso l'Ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano, 46, 00196 Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di assistente sociale conseguito presso una scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 3 anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami, che si terranno in Roma, nel luogo, giorno ed ora che saranno tempestivamente comunicati, consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B*) al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *C*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.
Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del comitato esecutivo, il quale, tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n 15;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale;

3) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo.

Art. 8.
Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 7 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di assistente sociale di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'ente.

Art. 9.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente.

Art. 10.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Roma, addì 8 gennaio 1969

Il presidente: GIACCONE

RACCOMANDATA

ALLEGATO *A*)

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale -
Via Giulio Romano n. 46. — 00196 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . posti di . . . . . categoria . . . . . ruolo . . . . . .

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . . .;

b) di essere provvisto del certificato di qualificazione professionale conseguito il . . . . . . presso la scuola di servizio sociale . . . . . . attualmente con corso triennale;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

e) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate anche se siano stati concessi, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto *m*) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

Luogo e data . . . .

ALLEGATO *B*)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Servizio sociale:

Finalità del servizio sociale - Principi del servizio sociale - I bisogni degli individui e dei gruppi - L'evoluzione dei ruoli nella società moderna - Metodologia del servizio sociale: studio e raccolta degli elementi obiettivi e diagnostici relativi all'individuo, al gruppo e alla comunità - Diagnosi - Intervento, con particolare riguardo alle tecniche del colloquio, della valutazione e della documentazione - Il servizio sociale individuale - Il servizio sociale di gruppo - Il servizio sociale di comunità - L'amministrazione dei servizi sociali - La ricerca di servizio sociale - L'azione sociale - Loro fini, caratteristiche, interazioni - Il rapporto professionale: vari tipi e livelli di rapporto; l'uso che l'assistente sociale può farne; il lavoro in équipe.

Il servizio sociale per minori: sue differenze rispetto al servizio sociale per adulti - Il principio dell'autodeterminazione nel trattamento dei minori - Il nucleo familiare e il trattamento familiare in rapporto ai bisogni dei minori - Il servizio sociale e le altre professioni aventi per oggetto l'uomo: caratteri distintivi, rapporti, interdipendenze. La programmazione e la pianificazione nel lavoro di servizio sociale, con particolare riguardo alle finalità del servizio sociale dell'Enaoli - Graduatoria dei bisogni dei minori in rapporto alle risorse dell'ente.

Legislazione sociale:

L'Enaoli come organismo di assistenza pubblica, suo ordinamento e prestazioni - Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale: concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza - Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale: soggetti, oggetto, contenuto - Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale: malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione - Gli obblighi contributivi - L'assistenza nell'ordinamento italiano: le fonti, i soggetti, l'oggetto.

Prova orale

Materie oggetto delle prove scritte.

Elementi di psicologia e psico-pedagogia:

Elementi fondamentali di psicologia generale, differenziale, sociale - Le varie fasi dell'età evolutiva con particolare riferimento all'adolescenza - Accenni alla patologia e all'igiene mentale infantile - I bisogni fondamentali dei minori e le loro motivazioni - Il valore del nucleo familiare - Problemi specifici del nucleo familiare (associazione, dissociazione, opposizione, disgregazione, ecc.), con particolare riferimento al nucleo privo di uno o entrambi i genitori - Difficoltà dell'orfano - I principi della educazione - Le comunità educativo-assistenziali per i minori normali - Le istituzioni specifiche, sul piano diagnostico e del trattamento, per i minori disadattati e sub-normali - La collaborazione del servizio sociale con le comunità educativo-assistenziali.

Elementi di sociologia:

Concetti, indirizzi generali, metodi di sociologia - Individuo, cultura, personalità - Nozioni sul rapporto dell'uomo con il suo ambiente - Ruoli familiari e ruoli sociali - Gruppi sociali - Conoscenze relative agli elementi e forze che influenzano l'attuale trasformazione sociale - Sviluppo della socialità del minore - Condizioni per lo sviluppo armonico della socialità.

Elementi di diritto pubblico:

Diritti e doveri dei cittadini previsti dalla Costituzione - Organi costituzionali dello Stato - Funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale - Ordinamento amministrativo dello Stato: centrale e periferico - Enti di diritto pubblico - Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

Nozioni generali di diritto:

Protezioni delle madri e dei minori, filiazione legittima, filiazione naturale e illegittima, riconoscimento dei figli naturali, dichiarazione di paternità e maternità, legittimazione, patria potestà, tutela, curatela, adozione, affiliazione; norme penali riguardanti i minori; reati contro la famiglia.

ALLEGATO *C*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I concorrenti non debbono portare appunti, né libri, né pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente a pena di nullità senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(1871)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di ventotto commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a trecentocinquantuno posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a tredici posti di professore aggregato;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 giugno 1968, modificata con decreto ministeriale 15 luglio 1968, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati istituiti con decreto ministeriale 27 giugno 1967;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 6 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 24 aprile 1968, in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 31 agosto 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a cinque posti di professore aggregato;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

A - 7

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline romanistiche » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma:

Donatuti prof. Guido, Università di Parma;
Amelotti prof. Mario, Università di Genova;
Guarino prof. Antonio, Università di Napoli;
Pugliese prof. Giovanni, Università di Roma;
Nocera prof. Guglielmo, Università di Perugia.

B - 5

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storico-economiche » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli:

Demarco prof. Domenico, Università di Napoli;
Cipolla prof. Carlo, Università di Pavia;
De Rosa prof. Luigi, Università di Bari;
Romani prof. Mario, Università cattolica di Milano;
Zangheri prof. Renato, Università di Bologna.

B - 11

concorso ad un posto per il gruppo « Tecnica industriale e commerciale » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma:

Pivato prof. Giorgio, Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;
Guatri prof. Luigi, Università di Parma;
Renzi prof. Antonino, Università di Perugia;
Sassi prof. Salvatore, Università di Napoli;
Castellino prof. Giovanni, Università di Torino.

B - 16

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline filosofiche » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa:

Badaloni prof. Nicola, Università di Pisa;
Verra prof. Valerio, Università di Roma;
Mathieu prof. Vittorio, Università di Torino;
D'Alessandro prof. Vittorio, Università di Palermo;
Viano prof. Carlo Augusto, Università di Torino.

B - 17

concorso ad un posto per il gruppo « Finanziario » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo:

Morselli prof. Emanuele, Università di Palermo;
Parlato prof. Andrea, Università di Messina;
Allorio prof. Enrico, Università cattolica di Milano;
Scotto prof Aldo, Università di Genova;
Vignocchi prof. Gustavo, Università di Modena.

C - 8

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna: italianistica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata:

Bosco prof. Umberto, Università di Roma;
Mariani prof. Gaetano, Università di Roma;
Petrocchi prof. Giorgio, Università di Roma;
Battaglia prof. Salvatore, Università di Napoli;
Viscardi prof. Antonio, Università di Milano.

C - 33

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna: italianistica » presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova:

Branca prof Vittore, Università di Padova;
Puppo prof. Mario, Università di Genova;
Ulivi prof. Ferruccio, Università di Perugia;
Sansone prof. Mario, Università di Bari;
Ageno Brambilla prof. Franca, Università di Parma.

C - 37

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna: germanica » presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma:

Chiarini prof. Paolo, Università di Roma;
Baioni prof. Giuliano, Università di Padova;
Scovazzi prof. Marco, Università di Milano;
Scardigli prof. Piergiuseppe, Università di Bari;
Cases prof. Cesare, Università di Pavia.

C - 41

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna: italianistica » presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia:

Ulivi prof. Ferruccio, Università di Perugia;
Petrocchi prof Giorgio, Università di Roma;
Sansone prof. Mario, Università di Bari;
Sapegno prof. Natalino, Università di Roma;
Favati prof. Guido, Università di Genova.

C - 46

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline pedagogiche » presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma:

Volpicelli prof. Luigi, Università di Roma;
Visalberghi prof. Aldo, Università di Roma;
Lombardi prof. Franco, Università di Roma;
Bertin prof. Giovanni Maria, Università di Bologna;
Caramella prof. Santino, Università di Palermo.

D - 34

concorso ad un posto per il gruppo « Fisiologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli:

Bergami prof. Gino, Università di Napoli;
Cerquiglini prof. Sergio, Università di Roma;
Pinotti prof. Oreste, Università di Torino;
Fidanza prof. Flaminio, Università di Perugia;
Rossi Fanelli prof. Alessandro, Università di Roma.

D - 65

concorso ad un posto per il gruppo « Radiologia medica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino:

Benassi prof. Enrico, Università di Torino;
Braibanti prof. Tullio, Università di Parma;
Cignolini prof. Pietro, Università di Palermo;
Lenarduzzi prof. Guerrino, Università di Padova;
Cessi prof. Carlo, Università di Cagliari.

D - 68

concorso a due posti per il gruppo « Morfologia normale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova:

Bucciante prof. Luigi, Università di Padova;
Gotte prof. Lorenzo, Università di Padova;
Rizzoli prof Carlo, Università di Bologna;
Monroy prof. Alberto, Università di Palermo;
Massart prof. Curzio, Università di Pisa;
Andreassi prof. Giacomo, Università di Roma;
Urbani prof Enrico, Università di Roma.

E - 4

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline botaniche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari:

Arrigoni prof. Oreste, Università di Bari;
Tonzig prof. Sergio, Università di Milano;
Sarfatti prof Giacomino, Università di Siena;
Battaglia prof. Emilio, Università di Bari;
Cappelletti prof. Carlo, Università di Padova.

E - 5

concorso ad un posto per il gruppo « Fotochimica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna:

Favero prof. Paolo, Università di Bologna;
Ferroni prof. Enzo, Università di Firenze;
Rolla prof. Mario, Università di Pavia;
Mirone prof. Paolo, Università di Modena;
Borello prof. Enzo, Università di Torino.

E - 51

concorso ad un posto per il gruppo « Botanica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo:

Bruno prof. Francesco, Università di Palermo;
Cappelletti prof. Carlo, Università di Padova;
Bolli prof. Mario, Università di Perugia;
Pignatti prof. Alessandro, Università di Trieste;
Sarfatti prof. Giacomino, Università di Siena.

E - 61

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica degli stati aggregati » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia:

Giulotto prof. Luigi, Università di Pavia;
Gozzini prof. Adriano, Università di Pisa;
Stoppini prof. Gherardo, Università di Pisa;
Salvini prof Giorgio, Università di Roma;
Ricamo prof. Renato, Università dell'Aquila.

E - 74

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica analitica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma:

Liberti prof Arnaldo, Università di Roma;
De Angelis prof. Giorgio, Università di Roma ;
Rolla prof. Mario, Università di Pavia;
Vianello prof. Elio, Università di Padova;
Bianchi prof. Giuseppe, Università di Milano.

E - 85

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica teorica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino:

Verde prof. Mario, Università di Torino;
Regge prof. Tullio, Università di Torino;
Castagnoli prof. Carlo, Università di Torino;
Dalla Porta prof. Nicolò, Università di Padova;
Amaldi prof. Edoardo, Università di Roma.

G - 7

concorso ad un posto per il gruppo « Farmacognosia » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pisa:

Crema prof. Antonio, Università di Pisa;
Martinoli prof. Giuseppe, Università di Roma;
Zamboni prof. Petronio, Università di Bari;
Sarfatti prof. Giacomino, Università di Siena;
Gerola prof. Filippo Marcabruno, Università di Milano.

G - 11

concorso ad un posto per il gruppo « Farmacodinamia molecolare » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Trieste:

Cugurra prof. Franco, Università di Genova;
Runti prof. Carlo, Università di Trieste;
Orestano prof. Girolamo, Università di Genova;
Gori prof. Enzo, Università di Milano;
Musaio prof. Luigi, Università di Padova.

H - 11

concorso ad un posto per il gruppo « Architettura tecnica » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari:

Mandolesi prof. Enrico, Università di Cagliari;
Cavallari Murat prof. Augusto, Politecnico di Torino;
Daneri prof. Luigi Carlo, Università di Genova;
Fuselli prof. Eugenio, Università di Genova;
Ziino prof. Vittorio, Università di Palermo.

H - 18

concorso ad un posto per il gruppo « Macchine elettriche » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova:

Astuni prof. Enrico, Università di Genova;
Carrer prof. Antonio, Politecnico di Torino;
Sartori prof. Rinaldo, Politecnico di Torino;
Barozzi prof. Francesco, Università di Trieste;
Dore prof. Gian Paolo, Università di Bologna.

H - 33

concorso ad un posto per il gruppo « Impianti nucleari » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo:

Silvestri prof. Mario, Politecnico di Milano;
Arneodo prof. Carlo Amedeo, Politecnico di Torino;
Sciuti prof. Sebastiano, Università di Roma;
Ricamo prof. Renato, Università dell'Aquila;
Garelli prof. Carola Maria, Università di Torino.

H - 46

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica applicata » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano:

Danusso prof. Ferdinando, Politecnico di Milano:
Baccaredda Boy prof. Mario, Università di Pisa;
Pagani prof. Dante, Politecnico di Milano;
Pasquon prof. Italo, Politecnico di Milano;
Sersale prof. Riccardo, Università di Napoli.

H - 52

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica industriale » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano:

Pasquon prof. Italo, Politecnico di Milano;
Fusco prof. Raffaello, Università di Milano;
Chiorboli prof. Paolo, Università di Bologna;
Passerini prof. Riccardo, Università di Catania;
Rolla prof. Mario, Università di Pavia.

H - 63

concorso ad un posto per il gruppo « Geometria » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova:

Rosati prof. Mario, Università di Padova;
Zacher prof. Giovanni, Università di Padova;
Lombardo prof. Lucio, Università di Roma;
Martinelli prof. Enzo, Università di Roma;
Pettineo prof. Benedetto, Università di Palermo.

I - 8

concorso ad un posto per il gruppo « Meccanico fisico » presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano:

Masotti prof. Arnaldo, Politecnico di Milano;
Todeschini prof. Bartolomeo, Politecnico di Milano;
Zeuli prof. Modestino, Università di Torino;
Finzi prof. Leo, Politecnico di Milano;
Nardini prof. Renato, Università di Modena.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 8.400.000 (ottomilioniquattrocentomila) complessive, farà carico al cap. 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Registro n. 24 *Pubblica istruzione, foglio n.* 129

(2789)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami per il reclutamento di trenta musicanti nella banda della Guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza;

Visti: il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; il regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710; la legge 29 gennaio 1942, n. 64, contenenti norme sul reclutamento dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte, riguardanti i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla Guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Tenuto conto dei posti in atto vacanti nella banda della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami, separati per ciascuna parte e suddivisione di parte, per ricoprire i sottoindicati posti nell'organizzazione strumentale della banda della Guardia di finanza:

Prime parti A

1° clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo lab) . . . posti n. 1
1° flicorno sopranino in mib . . . . . » 1
1° flicorno soprano in sib . . . . . » 1
1° flicorno tenore in sib . . . » 1

Seconde parti A

ottavino (con l'obbligo del flauto) . . . posti n. 1
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe) . . . » 1
1° clarinetto soprano in sib n. 4 . . . . » 1
2° clarinetto soprano in sib n. 1 . . . . » 1
2° saxofono contralto in mib . . . . . » 1
1° flicorno contralto in mib . . . . . » 1
1° flicorno basso grave in fa . » 1
timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione) » 1

Prime parti B

1° clarinetto soprano in sib n. 1-*bis* (con l'obbligo del solista) . . . . . posti n. 1
1° clarinetto contralto in mib . . . . . » 1
1° clarinetto basso in sib . . . . . . » 1
1° saxofono contralto in mib . . . . . » 1
1° fagotto . . . . . » 1
1° flicorno contrabasso in sib . . . . . » 1

Seconde parti B

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino) . . . posti n. 1
2° clarinetto soprano in sib n. 3 . . . » 1
2° saxofono soprano in sib . . . . » 1
2° tromba in fa o mib » 1
primi piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione) » 1

Terze parti A

2° fagotto posti n. 1
3° tromba in sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa) . . » 1
3° flicorno tenore in sib . . . . » 1

Terze parti B

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino) . . . posti n. 1
2° tromba in sib basso . . . . » 1
3° flicorno basso in sib . . . . . » 1
2° flicorno basso grave in fa . . . . . . » 1

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il trentesimo.

Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai concorsi regolati dal presente decreto.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono inoltre:

essere in possesso del certificato dal quale risulti che abbiano superato gli esami finali della quinta classe elementare;

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere, se minorenni, atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o, in mancanza di questi, della persona che esercita la tutela. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati minorenni che non siano già militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata e fatta pervenire al comando della legione allievi della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma, per posta raccomandata, improrogabilmente entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche i concorrenti appartenenti al Corpo devono far pervenire la domanda direttamente al comando suddetto. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto dal comando della legione allievi in testa alla domanda medesima.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) posizione nei riguardi del servizio militare;

g) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

h) la parte e lo strumento per i quali intendono concorrere. E' consentito concorrere per più di uno strumento presentando distinte e separate domande, unica rimanendo la documentazione;

i) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al comando della legione allievi della Guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al primo comma del precedente articolo 2 dovranno farne specifica menzione.

I concorrenti che sono tenuti a produrli devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco del comune di residenza o da chi ne è da questi delegato ovvero convalidato da un notaio;

nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il comando generale della Guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando della legione allievi della Guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza di un rapporto informativo par-

ticolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici sino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.
Commissioni

Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione delle prove di esame, costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 7.
Ammissione ai concorsi

Il comandante generale della Guardia di finanza ammette ai singoli concorsi i candidati che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a sottufficiale, appuntato o finanziere della Guardia di finanza.

Art. 8.
Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella Guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.
Prove di esame

I candidati giudicati idonei nella visita medica e quelli già in servizio nella Guardia di finanza, ammessi al concorso, devono sostenere le seguenti prove di esame:

1. Per i concorrenti di tutte le parti ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di un pezzo da concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo.

2. Per i concorrenti per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre e con lo strumento d'obbligo principale, di una composizione studiata, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con gli stessi strumenti, di brani musicali scelti dalla commissione e dimostrazione pratica di conoscere sufficientemente gli altri strumenti a percussione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con lo strumento d'obbligo principale.

Art. 10.
Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica e le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della Guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 11.
Valutazione delle prove e formazione delle graduatorie

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni candidato, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame il candidato che riporta in ciascuna prova un punteggio di merito non inferiore a 12/20.

La commissione, sulla base della somma delle medie attribuite ai concorrenti per ogni singola prova, forma la graduatoria degli idonei, distintamente per ogni concorso.

In ciascun concorso, a parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 882 e quelle contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

I candidati primi classificati in più concorsi saranno invitati a presentare domanda di opzione per la parte e lo strumento prescelti (veggasi modello allegato 2) entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione. Non verificandosi tale opzione, la scelta sarà fatta dal Ministro per le finanze su proposta motivata del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 12.
Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori dei concorsi

Con proprio decreto sono approvate le graduatorie relative ai singoli concorsi e i concorrenti primi classificati sono dichiarati vincitori dei concorsi medesimi.

In caso di rinunzia dei primi classificati sono dichiarati vincitori, seguendo l'ordine delle singole graduatorie, i concorrenti risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti all'esperimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 13.
Matrimonio

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 14.
Stato e avanzamento

Lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e finanzieri musicanti, sono disciplinati dal titolo III, capo II, e dal titolo IV, capo II, della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 15.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, articolo 13, punto II.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 16.
Alloggio e vettovagliamento

I candidati durante la loro permanenza presso il comando della legione allievi per le prove del concorso, fruiranno, ove lo richiedano, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 17.
Documentazione da produrre

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al comando della legione allievi della

Guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero, il certificato penale); per i concorrenti nati ell'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati «abile arruolato», il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) titolo di studio in originale o in copia autentica in conformità all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

g) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da lire 400 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

h) eventuale domanda di opzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per concorsi diversi da quelli regolati dal presente decreto.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre, in esenzione dal bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *g*) ed *h*), a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio e i documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*) da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente articolo 3.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal comando della legione allievi della Guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1969
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 175

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo da lire 400)

Al Comando della legione allievi della Guardia di finanza - Viale XXI Aprile, 51 - 00162 - ROMA

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso per musicante della banda della Guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (giorno, mese, anno) . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . .) residente a . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda della Guardia di finanza.

Desidera sostenere le prove per le (2) . . . . e per il seguente strumento (3) . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito presso . . . .;

di trovarsi nella posizione militare di (5) . . . .;

di appartenere al distretto militare di . . . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . . . . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (6).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (7) . . . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . n. . . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente i seguenti documenti (8):

atto di assenso;

nulla osta della competente autorità militare.

Data . . . .

Il candidato

. . . .

---

(1) Cognome e nome (se scritti a mano in stampatello).

(2) Parti per le quali si concorre (esempio: prime parti A . . . .).

(3) Strumento per il quale si concorre. Deve essere trascritta integralmente la denominazione riportata nel bando (esempio: primo clarinetto soprano in sib n. 8).

(4) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(5) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(6) I candidati che siano incorsi in uno dei detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(7) Veggasi articolo 2 del bando.

(8) Soltanto per i candidati che sono tenuti a produrli a norma dell'articolo 2 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Modello della domanda di opzione
(in carta da bollo da lire 400)

Al Comando della legione allievi della Guardia di finanza - Viale XXI Aprile, 51 - 00162 - ROMA

Oggetto: Domanda di opzione.

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato . . . . . il . . residente a . . . . . . avendo conseguito l'idoneità in più concorsi per la nomina a musicante della banda della Guardia di finanza, dichiara di optare per quello relativo alle (2) . . . . . . e per lo strumento (3) . . . .

Data . . . .

Firma del candidato
. . . .

(1) Cognome e nome.
(2) Parti per le quali si desidera optare (es. prime parti *A* . . .).
(3) Strumento per il quale si desidera optare (indicare l'esatta denominazione riportata nel bando).

(2687)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1968, n. 1273, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1969;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 29 marzo 1968, con il quale è stato indetto un concorso a venticinque premi-acquisto di lire 400.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice prevista all'art. 5 del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1968, indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Terranova dott. Salvatore, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:
Spagnuolo prof. Vigorita Vincenzo, Istituto universitario navale di Napoli;
Giannone prof. Antonino, Università di Roma;
Parravicini prof. Giannino, Università di Milano;
Casoni prof. dott. Stelio, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Giuseppe Bruno, direttore di sezione del Ministero.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi stabiliti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 417 del 5 giugno 1967 e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1969
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 304

(2689)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria della seta, in Milano.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria della seta, in Milano, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, nei giorni 15 e 16 aprile 1969 con inizio alle ore 8,30.

(2736)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7, luglio 1968, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 20 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1968, registro n. 8 Sanità, foglio n. 104, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1967.

(2628)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i trenta posti riservati al compartimento di Cagliari nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 3 del 15 febbraio 1969 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1968, n. 4426, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i trenta posti riservati al compartimento di Cagliari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818.

(2760)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i sessanta posti riservati al compartimento di Venezia nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 3 del 15 febbraio 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1968, n. 4414, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i sessanta posti riservati al compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819.

(2761)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » (due posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª dell'11 gennaio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 410/Conc. 202 del 25 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1968, registro n. 50 Difesa, foglio n. 113, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » (due posti), nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(2738)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « sarto » (un posto).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 26 ottobre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1968, registro n. 43 Difesa, foglio n. 252, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di « sarto » (un posto).

(2739)

CORTE DEI CONTI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1968, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1969, con il quale i posti di referendario, messi a concorso con decreto presidenziale 5 marzo 1968, sono stati aumentati da venti a trenta;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1968, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese e inglese) prevista dal programma di esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di due docenti per le lingue medesime;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 5 marzo 1969, n. 3741;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 5 marzo 1968 e 17 febbraio 1969, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Omodei Zecca prof.ssa Matilde, per la lingua francese;
Nucci Mazza prof.ssa Renata, per la lingua inglese.

Spetta ai sopraindicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1969

Il presidente: CARBONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 139

(2792)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1119 del 29 marzo 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 2418/1 in data 17 settembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Melzo ha rinunziato alla condotta assegnatagli, con lettera del 12 gennaio 1969;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Gandolfi risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Melzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 28 febbraio 1969

Il medico provinciale: TECCE

(2540)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.